Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Mercoledì, 5 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 3**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima « Verbano » per la trazione elettrica, in Pallanza: Elenco delle obbligazioni estratte il 24 dicembre 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Ferrovia Torino-Ciriè-Valli di Lanzo, in Torino: Elenco delle obbligazioni 4 % estratte il 23 dicembre 1926 e di quelle estratte anteriormente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Recco: Elenco delle cedole estratte il 26 dicembre 1926.

Società anonima « Stabilimento arti grafiche Bertarelli », in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 28 dicembre 1926.

Società generale italiana Edison di elettricità: Elenco delle obbligazioni ex Società imprese elettriche Conti sorteggiate nella 12ª estrazione del dicembre 1926.

« Galatea » Società anonima per la tramvia Catania-Acireale, in Catania: Elenco dei titoli sorteggiati il 28 dicembre 1926.

Città di Lavagna: Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali estratte il 31 dicembre 1926.

SENATO DEL REGNO

Avviso.

Si avverte che l'Amministrazione del Senato considera mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche che siano inviate alla Presidenza, alla biblioteca o agli altri uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

Roma, 31 dicembre 1926.

I senatori questori:
GIOVANNI ROSSI — UGO BRUSATI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 22.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. 2205.
Aumento della pensione concessa ad Eleonora Mancini, vedova Genina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di provvedimenti intesi a lenire le difficoltà finanziarie in cui versa la figlia superstite di Pasquale Stanislao Mancini;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1927, la pensione di L. 8000 concessa ad Eleonora Mancini, vedova Genina, col R. decreto 24 gennaio 1924, n. 72, è elevata a L. 12,000 annue.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 3. — COOP

Numero di pubblicazione 23.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1926, n. 2204.
Mutui per la costruzione di edifici scolastici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a mutui suppletivi per l'edilizia scolastica e di riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione portate dalle leggi, nonchè dai decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sul bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata, a far tempo dall'esercizio finanziario 1926-27 e progressivamente per i successivi esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29, la somma annua di L. 200,000 quale concorso dello Stato per il pagamento degli interessi sui mutui da accordarsi per la costruzione degli edifici scolastici a completamento delle concessioni fatte ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, e R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704.

Art. 2.

I mutui suppletivi saranno accordati per opere di completamento e di sistemazione di edifici scolastici in corso di costruzione o per edifici scolastici da iniziare e per i quali già siano stati concessi mutui col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi.

Art. 3.

E' data facoltà al Governo del Re di riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'inte-

grazione, portate dalle leggi, nonchè dai decreti emanati in virtù dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicati entro il febbraio 1927.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1927 · *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 2. — COOP

Numero di pubblicazione 24.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 dicembre 1926, n. **2207.**

Provvedimenti per il ripristino della viabilità e la difesa di abitati in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare, a cura diretta dello Stato, provvedimenti straordinari di immediata attuazione, per il ripristino della viabilità e per la difesa di abitati in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 3,000,000 per provvedimenti straordinari di immediata attuazione a cura diretta dello Stato per ripristino del transito su strade provinciali, comunali e consortili e per urgenti opere di difesa di abitati, in conseguenza dei danni arrecati dalle alluvioni e frane del l'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, sempre quando siano riconosciute applicabili le disposizioni delle leggi 30 giugno 1904, n. 293, e 29 dicembre 1904, n. 674, e del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019.

La suindicata somma di L. 3,000,000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sarà prelevata dal fondo di riserva di cui all'art. 2, 2° comma, del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili soltanto nel caso che gli enti interessati abbiano fatto denunzia entro il 30 giugno 1926 dei danni verificatisi, e sia constatata dai competenti uffici del Genio civile l'urgenza e la necessità dei relativi lavori di riparazione, sistemazione o difesa.

Art. 3.

Gli enti, nei cui riguardi sarà provveduto all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, potranno chiedere il sussidio governativo consentito dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, e 29 dicembre 1904, n. 674, e dal decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per le opere di sistemazione definitiva che risultassero necessarie dopo i lavori eseguiti in base alle disposizioni del presente decreto.

Art. 4.

Sulla spesa occorsa per l'esecuzione delle opere indilazionabili di cui all'art. 1 del presente decreto, gli enti interessati rimborseranno all'Erario dello Stato la quota parte a loro carico in base alle leggi 30 giugno 1904, n. 293, e 29 dicembre 1904, n. 674, e al decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, calcolando, nella misura massima consentita dalle suddette disposizioni, la quota del sussidio governativo.

Tale rimborso sarà effettuato in 20 annualità, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'ultimazione dei lavori.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1927 · *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 5. — COOP

Numero di pubblicazione 25.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 novembre 1926, n. **2208.**

Disposizioni riflettenti i sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi dispensati dal servizio di autorità durante il 1°, 2° e 3° trimestre dell'anno 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525;
Visto il R. decreto legge 9 novembre 1924, n. 1960;
Ritenuto che nella specie occorrano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il periodo di servizio effettivo, aumentato agli effetti della liquidazione della pensione, in forza del R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1960, deve intendersi computabile anche per il provvedimento di collocamento a riposo di cui all'art. 50 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e all'art. 16 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 347, ora articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

La presente disposizione concerne tutti indistintamente i casi, nei quali il R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1960, abbia trovato applicazione, qualunque possa essere alla data di pubblicazione del presente decreto la situazione giuridica sopravvenuta.

Art. 2.

I provvedimenti di dispensa dal servizio, emessi finora in base all'art. 14 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1483, debbono intendersi emessi anche in forza dell'art. 23 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, e sono da ritenersi legittimi a tutti gli effetti.

Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 6. — COOP

Numero di pubblicazione 26.

REGIO DECRETO 25 novembre 1926, n. 2209.

Concessione di tessere gratuite per l'ingresso negli Istituti di antichità e d'arte a favore di studenti degli Istituti medi d'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 26 dicembre 1901, n. 524;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli alunni dei licei classici, scientifici e femminili, dei corsi superiori degli istituti tecnici e magistrali, delle classi superiori dei ginnasi di Roma, Firenze, Napoli, i quali nello scrutinio bimestrale riportino una votazione non inferiore a sette decimi in tre sole materie d'insegnamento e una votazione superiore in tutte le altre materie e nella condotta, è concessa una tessera gratuita di libero ingresso valida per il bimestre successivo e per gli istituti d'antichità e d'arte dello Stato esistenti nella città in cui ha sede l'istituto d'istruzione che l'alunno frequenta.

La concessione è fatta alla fine di ogni bimestre dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, in base a domanda degli interessati trasmessa per il tramite del preside.

Art. 2.

Alle stesse condizioni la concessione è fatta anche agli alunni degli ordini di scuole e corsi predetti di Ancona, Bologna, Cagliari, Milano, Palermo, Torino, Venezia; ma la tessera è valida per un mese, anzichè per un bimestre.

Art. 3.

Agli studenti degli ordini di scuole e corsi indicati nell'art. 1, di qualunque città, i quali nello scrutinio finale riportino una votazione non inferiore a sette decimi in tre sole materie d'insegnamento e superiore in tutte le altre materie e nella condotta, è concessa una tessera gratuita di libero ingresso valida per il periodo delle vacanze estive e per gli istituti d'antichità e d'arte dello Stato di una qualsiasi città, a scelta degli interessati.

La concessione è fatta dalla Direzione generale delle antichità e belle arti in base a domanda degli interessati trasmessa per il tramite del preside.

Il presente decreto ha effetto dall'anno scolastico 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 7. — COOP

Numero di pubblicazione 27.

REGIO DECRETO 14 novembre 1926, n 2176.

Sistemazione degli impiegati ed agenti provenienti dalle cessate Amministrazioni carcerarie austro-ungarica e fiumana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 febbraio 1923, n. 440, relativo alla sistemazione giuridica del personale appartenente alla cessata Amministrazione austriaca; 7 ottobre 1923, n. 2719, contenente le norme per l'assimilazione economica del personale ex regime dell'Amministrazione delle carceri; 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale ex regime il

R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 30 ottobre 1924, numero 1842, che provvede alla sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla cessata Amministrazione di Fiume; 11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali - Scrutinî - Promozioni.

Art. 1.

E' approvata la tabella A, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dal Ministro per le finanze, la quale determina, a norma dell'art. 9 capoverso del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, il numero degli impiegati e degli agenti ai quali sono conferiti i diversi gradi ai soli effetti della prima assegnazione del trattamento economico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Detta tabella è sostituita, a decorrere dal 1° dicembre 1924, dall'annessa tabella A-bis, firmata, d'ordine Nostro, dai detti Nostri Ministri Segretari di Stato e contenente, a norma del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, anche il personale proveniente dall'Amministrazione carceraria di Fiume.

Con separato decreto verrà provveduto alla definitiva sistemazione del sanitario della Casa penale di Capodistria in dipendenza dei provvedimenti indicati nell'art. 10 del presente decreto.

Art. 2.

Gli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, relativi al personale proveniente dalle cessate Amministrazioni carcerarie austro-ungarica e fiumana passato alle dipendenze dell'Amministrazione della giustizia, saranno approvati con decreto del Ministro per la giustizia e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero anzidetto.

Art. 3.

Sempreché non sia diversamente stabilito dal presente decreto, l'anzianità di grado del personale collocato nei nuovi ruoli, secondo le norme generali contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quelle speciali del presente decreto, è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui agli allegati III e VI al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in base alle disposizioni contenute nell'art. 49 del decreto stesso con le modificazioni apportatevi dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e con l'aggiunta degli aumenti di anzianità previsti dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2719.

Art. 4.

Al personale che, a norma dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, non sia stato confermato in servizio provvisorio, ancorchè abbia ottenuto la assimilazione economica e giuridica al personale del Regno, ed a quello esonerato a norma del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, spetta a tutti gli effetti, dal 1° dicembre 1923 e fino alla data di decorrenza dell'esonero, il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore prima della pubblicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Tuttavia dagli agenti non confermati in servizio, non sarà dovuta la rifusione di quelle somme delle quali lo Stato sia eventualmente rimasto creditore siccome anticipate in conto assimilazione e non interamente ricuperate per l'insufficienza delle somme spettanti agli agenti medesimi per effetto dell'assimilazione al personale del Regno.

Art. 5.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, lo scrutinio di merito per le promozioni al grado 8° nel gruppo *B* dei ragionieri e gli esami di concorso per le promozioni al grado 9° nel gruppo *B* degli istitutori hanno luogo nei limiti dei posti vacanti nel ruolo organico del personale carcerario del Regno di cui alla tabella 18, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e sono unici per i funzionari del ruolo predetto e per quelli provenienti dalle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana.

Questi ultimi in caso di promozione passeranno nel ruolo organico del personale carcerario dipendente dall'Amministrazione della giustizia.

Art. 6.

I capiguardia di 1ª classe provenienti dalle cessate Amministrazioni austro-ungarica e fiumana concorreranno unitamente ai pari grado ed anzianità del ruolo organico ai posti vacanti di comandante nel detto ruolo di cui alla tabella 2, allegato VII, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed ottenendo la promozione passeranno nel ruolo organico del personale di custodia dell'Amministrazione delle carceri, alternandosi in graduatoria con gli agenti già nel ruolo organico, i quali avranno però la precedenza nel caso che si verifichino promozioni con parità di titolo e di anzianità. La tabella organica dei comandanti non subirà pertanto alcun aumento.

Art. 7.

Per la prima attuazione del presente decreto i posti disponibili nella tabella *A* sono conferiti senza esame, su giudizio inappellabile delle competenti Commissioni, ai funzionari ed agenti della cessata Amministrazione austriaca in servizio alla data della pubblicazione del presente decreto, i quali possiedano i necessari requisiti.

La decorrenza delle promozioni al grado superiore sarà, a tutti gli effetti, quella del 1° dicembre 1923.

I posti disponibili nella tabella A-bis sono assegnati al personale al quale già furono conferiti i corrispondenti posti della tabella *A*, e quelli che risulteranno disponibili dopo tale assegnazione, al personale proveniente dalla cessata Amministrazione dello Stato fiumano, al quale in virtù del presente decreto o di quello 30 ottobre 1924, n. 1842, sia stato riconosciuto il diritto ai gradi relativi.

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 5 e 6, le promozioni degli impiegati ed agenti provenienti dalle cessate Amministrazioni austro-ungarica e fiumana avranno luogo con le norme contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e nel regolamento speciale carcerario, giusta l'art. 26 del Regio decreto 2395 succitato.

Per il conferimento delle promozioni anzidette si provvederà con le modalità contenute nell'art. 9 del presente decreto che sostituisce il 2° comma dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 9.

E' approvata la tabella *B*, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dal Ministro per le finanze, la quale stabilisce per ciascun gruppo e per ciascun grado dopo quanti impiegati del personale dell'Amministrazione carceraria del ruolo organico, ne possa essere promosso uno di quelli provenienti dalle cessate Amministrazioni carcerarie austro-ungarica e fiumana del medesimo gruppo e del medesimo grado.

La tabella potrà essere variata, con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto col Ministro per le finanze, al fine di tenere eventualmente conto, nella proporzionalità delle promozioni, delle variazioni verificatesi negli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

La tabella non sarà in ogni modo modificata se non dopo aver avuta una prima applicazione, ed una prima e seconda applicazione nel caso che per le frazioni di unità risultanti dal rapporto di proporzionalità indichi due numeri consecutivi invece di uno. Per l'attuazione della tabella non si terrà conto delle promozioni conferite nel ruolo organico dell'Amministrazione carceraria all'atto della prima applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè di quelle disposte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Per quanto riguarda il sanitario della Casa penale di Capodistria, si provvederà col decreto di cui all'articolo 1, comma 3°.

CAPO II

Conferimento dei posti nei nuovi ruoli.

Art. 10.

Al medico attualmente addetto alla Casa penale di Capodistria, avente al 1° luglio 1920 il grado di medico provinciale aggiunto, spetta lo stesso trattamento del similare personale dipendente dal Ministero dell'interno.

Art. 11.

Il grado di 1° ragioniere è conferito ai ragionieri che, alla data della entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, appartenevano alla IX classe di rango e che abbiano raggiunto al 1° dicembre 1923 una anzianità di servizio non minore di anni 15.

Art. 12.

Il maestro della Casa penale di Capodistria, mantenuto in servizio a norma dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2973, perchè proveniente da Amministrazioni pubbliche rispetto alle quali esisteva il diritto di reciprocità ed avente la IX classe di rango (gruppo *C*), ha il grado di istitutore ed è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi per detto grado allo inizio del 17° anno di servizio al 1° luglio 1920 con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità nella classe e nel godimento dei relativi emolumenti (tabella *C* fino al 31 marzo 1922 e *D* dal 1° aprile stesso anno) applicando nei suoi riguardi, in quanto è possibile, le disposizioni di cui al R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2719.

Dal 1° dicembre 1923 viene conferito al detto maestro il posto di istitutore con l'anzianità computabile secondo le norme di cui all'art. 3.

Art. 13.

I posti vacanti nel grado di capo-guardia saranno conferiti con le norme dell'art. 7 agli agenti che alla data dell'entrata in vigore del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, avevano il grado di capo-secondino o capo-guardiano con anzianità complessiva di servizio effettivo non inferiore ai 15 anni.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dalla quale data cesseranno di aver vigore, per quanto concerne l'Amministrazione carceraria, le disposizioni delle cessate Amministrazioni austriaca e fiumana, nonchè tutte quelle altre di carattere provvisorio che regolano tuttora lo stato giuridico ed economico del personale amministrativo e di custodia delle carceri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 160. — COOP

Amministrazione carceraria.

TABELLA *A*.

Tabella numerica del personale carcerario proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica in vigore al 1° dicembre 1923.

GRUPPO A.

Personale sanitario.

Medico provinciale aggiunto	1

GRUPPO B.

Personale amministrativo e di educazione.

Primo ragioniere (grado 9°)	1
Istitutori (grado 10°)	1

Personale di custodia.

Capi-guardia di 1ª classe	1
Capi-guardia di 2ª classe	2
Sottocapi-guardia di 1ª classe	4
Sottocapi-guardia di 2ª classe	9
Guardie scelte	10
Guardie semplici	8
Totale	34

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

TABELLA A-*bis*.

Tabella numerica del personale carcerario proveniente dalle cessate Amministrazioni austro-ungarica e fiumana in vigore al 1° dicembre 1924.

GRUPPO A.

Personale sanitario.

Medico provinciale aggiunto	1

GRUPPO B.

Personale amministrativo e di educazione.

Primo ragioniere (grado 9°)	1
Istitutore (grado 10°)	1

Personale di custodia.

Capi-guardia di 1ª classe	1
Capi-guardia di 2ª classe	3
Sottocapi-guardia di 1ª classe	4
Sottocapi-guardia di 2ª classe	12
Guardie scelte	13
Guardie semplici	8
Totale	41

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

TABELLA *B*.

Proporzioni da seguire per le promozioni spettanti al personale delle cessate Amministrazioni carcerarie austro-ungarica e fiumana.

GRUPPO A.

	1ª applicaz.	2ª applicaz.
Medico provinciale aggiunto	—	—

Personale di custodia.

	1ª applicaz.	2ª applicaz.
Da capi-guardia di 2ª classe a capi-guardia di 1ª classe	33-1	34-1
Da sottocapi-guardia di 1ª classe a capi-guardia di 2ª classe	50-1	—
Da sottocapi-guardia di 2ª classe a sottocapi-guardia di 1ª classe	17-1	16-1
Da guardie scelte o semplici a sottocapi-guardia di 2ª classe	267-1	266-1
Da guardie semplici a guardie scelte	463-1	462-1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

Tabella n. 54 allegata al R. decreto-legge 12 dicembre 1920, n. 1748.

TABELLA C.

Istitutori.

Stipendio iniziale durante il triennio di prova L. 4000.
Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 4500 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 5000 al compimento del 6° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 14° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 22° anno di grado.

Tabella annessa al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

TABELLA D.

Istitutori.

Stipendio iniziale L. 6000.

Stipendio al compimento del 4° anno di grado	L.	6700
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado	»	7400
Stipendio al compimento del 12° anno di grado	»	8100
Stipendio al compimento del 16° anno di grado	»	8800
Stipendio al compimento del 20° anno di grado	»	9500

Numero di pubblicazione 28.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1926, n. 2219.
Norme sulle promozioni nella Magistratura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni vigenti sulle promozioni nella Magistratura e su altre materie connesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino alla pubblicazione delle nuove leggi sull'ordinamento giudiziario, da emanarsi in virtù della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, le promozioni dei giudici e dei sostituti procuratori del Re ai posti di consigliere di Corte di appello e ai gradi parificati e le promozioni dei consiglieri di Corte di appello e parificati ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati, si fanno secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 2.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di appello e ai gradi parificati si fanno in seguito a concorso, per un decimo dei posti disponibili, e in seguito a scrutinio per gli altri nove decimi.

Il concorso è per esame e per titoli, e vi sono ammessi i giudici e i sostituti che abbiano almeno quattro anni effettivi di grado ed otto di servizio complessivo e ne siano dichiarati meritevoli dal Consiglio giudiziario. Per i magistrati trattenuti con funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia, la dichiarazione è fatta dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Non possono essere ammessi al concorso che i magistrati, i quali si distinguano per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

Il concorso è bandito annualmente dal Ministro per la giustizia, per quel numero di posti che si presume dovranno occuparsi durante l'anno per tale titolo, avuto riguardo principalmente alle vacanze verificatesi nell'ultimo biennio.

Il numero dei posti messi a concorso resta immutato, qualunque sia il numero complessivo di quelli che diventeranno effettivamente disponibili nell'anno.

Art. 3.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale. L'esame scritto verte sul diritto civile, sul diritto commerciale, sul diritto penale e sul diritto amministrativo. L'esame orale verte sulla procedura civile, sulla procedura penale, sul diritto costituzionale e sul diritto internazionale.

I titoli consistono nelle pubblicazioni fatte dal magistrato, nelle sentenze ed altri lavori giudiziari ed amministrativi, nelle informazioni dei capi di tribunale e di Corte e di altri capi degli uffici, a cui il magistrato è stato addetto durante la sua carriera, negli incarichi speciali assolti, e nelle lingue straniere conosciute.

Il concorso è deciso da una Commissione di sette membri, di cui un Primo Presidente di Corte di appello o magistrato di grado equiparato, presidente, quattro consiglieri di Corte di cassazione o magistrati di grado equiparato, e due professori stabili di materie giuridiche in una università dello Stato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente la presenza di cinque membri.

Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli la Commissione ha a sua disposizione 100 punti, di cui 80 da assegnarsi per le prove di esame e 20 per i titoli.

Non può essere dichiarato idoneo se non chi ha riportato almeno otto decimi dei punti disponibili nel complesso delle prove di esame e almeno sette in ciascuna di esse, e almeno otto decimi nella valutazione dei titoli.

Sono dichiarati vincitori del concorso gli idonei primi classificati in ordine di merito, entro il limite dei posti messi a concorso.

La Commissione riassume i risultati dei suoi lavori in una relazione motivata.

A questo concorso si applicano le disposizioni degli ultimi tre capoversi dell'art. 7, in quanto siano applicabili.

Art. 4.

Gli scrutini per le promozioni in Corte di appello hanno luogo in anticipazione e per turno di anzianità.

I promovibili sono classificati in tre categorie: promovibili per merito distinto, promovibili per merito e promovibili per anzianità congiunta al merito.

Gli scrutini in anticipazione hanno luogo per l'attribuzione della sola qualifica di merito distinto, secondo il bisogno, su richiesta del Ministro per la giustizia; sono ammessi allo scrutinio i giudici e i sostituti procuratori del Re, i quali abbiano almeno 17 anni di servizio effettivo, e che non siano stati ancora scrutinati in anticipazione, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 6. Per l'ammissione a tali scrutini occorre una deliberazione motivata del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, giusta gli articoli 116 e 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786. L'ammissione può essere concessa solo ai magistrati che si distinguano per eminenti doti di cultura, diligenza e carattere.

Gli scrutini per turno di anzianità hanno luogo per l'attribuzione di qualunque delle tre qualifiche di promovibile, secondo il bisogno, su richiesta del Ministro per la giustizia, il quale determina, volta per volta, il numero dei magistrati da sottoporsi a scrutinio.

A seconda della qualifica di promovibilità riportata, i giudici e i sostituti procuratori del Re sono collocati in tre distinti elenchi per ordine di anzianità, indipendentemente dal numero dei voti conseguiti e dalla data degli scrutini.

Art. 5.

I vincitori del concorso di cui all'art. 3 sono promossi con precedenza su ogni altra categoria di promovibili.

Le altre promozioni hanno luogo, salvo il giudizio del Ministro, secondo l'ordine degli elenchi, che verrà osservato distintamente per le promozioni nella giudicante e per quelle nella requirente, ai sensi dell'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Le promozioni in seguito a scrutinio, da disporre entro l'anno, sono riservate per un decimo ai promovibili per merito distinto, per sei decimi ai promovibili per merito e per due decimi ai promovibili per anzianità congiunta al merito.

I promovibili per merito distinto sono promossi con precedenza sui promovibili per merito e per anzianità congiunta al merito ed i promovibili per merito con precedenza sui promovibili per anzianità congiunta al merito; ove in qualche caso non possa osservarsi l'indicato ordine di precedenza, questa viene limitata ai soli effetti del collocamento in graduatoria, ed all'uopo le promozioni vengono effettuate con riserva di anzianità.

Ove i vincitori del concorso non risultino in numero sufficiente per coprire i posti messi a concorso, la differenza va ad aumentare il numero dei posti da conferirsi ai promovibili per merito distinto.

Ove i magistrati classificati in seguito a scrutinio in qualunque delle due prime categorie non risultino in numero sufficiente per coprire l'aliquota dei posti per ciascuna categoria stabilita, la differenza va a beneficio della successiva categoria.

Le proporzioni stabilite in questo articolo sono osservate, di regola, nel complesso delle promozioni disposte nel corso dell'anno.

Qualora, per eccezionali circostanze, alla fine dell'anno il numero delle promozioni effettuate in una delle categorie di promovibili risulti inferiore alla quota spettantele, questa viene integrata entro il primo semestre dell'anno successivo.

Quando il turno di promozione di un magistrato classificato in una categoria inferiore giunga prima di quello di un magistrato più anziano classificato in una categoria superiore, quest'ultimo ha diritto alla precedenza nella promozione, usufruendo, se occorre, di uno dei posti dell'aliquota assegnata alla categoria inferiore.

Art. 6.

Il magistrato, che per qualsiasi ragione non sia promosso entro i cinque anni dalla data del precedente scrutinio in sezione semplice del Consiglio superiore della Magistratura o, se vi fu ricorso, in adunanza plenaria del predetto Consiglio, non potrà ottenere la promozione se non si sottoponga a nuovo scrutinio, e ciò vale anche per gli scrutini già compiuti alla data del presente decreto.

Il magistrato può chiedere la rinnovazione del proprio scrutinio dopo tre anni dalla data di cui sopra. Può, tuttavia, anche prima del decorso del triennio, presentarsi allo scrutinio per turno di anzianità dopo lo scrutinio in anticipazione.

Non è ammessa rinnovazione, nè revisione di scrutinio dopo avvenuta la promozione.

Art. 7.

Le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati si fanno, per un quinto dei posti disponibili, in seguito a concorso per titoli, e per gli altri quattro quinti per merito, in seguito a scrutinio.

I titoli da valutare nel concorso consistono nelle sentenze e in altri lavori giudiziari ed amministrativi presentati dal magistrato, nelle pubblicazioni da lui fatte, nelle informazioni dei capi di Corte e di altri capi degli uffici ai quali il magistrato è stato addetto durante la sua carriera, e negli incarichi speciali assolti.

Possono prendere parte al concorso i consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado parificato, i quali siano stati promossi al grado attuale in seguito a concorso, oppure nello scrutinio per la promozione abbiano conseguito la classificazione di promovibile per merito distinto ed abbiano, in entrambi i casi, almeno due anni effettivi di grado.

Il concorso è bandito ogni anno dal Ministro per la giustizia, per quel numero di posti che si presume doversi conferire nell'anno per tale titolo, avuto riguardo principalmente alle vacanze verificatesi nell'ultimo biennio.

Il numero dei posti messi a concorso resta immutato, qualunque sia il numero complessivo di quelli che diventeranno effettivamente disponibili nell'anno.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta di sette membri, di cui due aventi grado di Primo Presidente di Corte di appello, o parificato, e cinque di consiglieri di Corte di cassazione o parificato.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente la presenza di cinque membri.

La Commissione si costituisce nominando un presidente ed un relatore.

La Commissione gradua i concorrenti secondo il loro merito comparativo, senza riguardo all'anzianità, e dichiara vincitori del concorso i primi classificati, entro il numero dei posti messi a concorso.

L'anzianità non costituisce, nel concorso, in alcun modo, titolo di merito.

La Commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata, in cui vengono esaminati i titoli di tutti i concorrenti, ed è espresso il giudizio individuale e comparativo su di essi.

La relazione della Commissione è trasmessa, insieme agli atti del concorso, al Consiglio superiore della Magistratura, che ne propone al Ministro l'annullamento totale o parziale, tutte le volte che vi sia stata violazione di legge, o le conclusioni siano insufficientemente motivate, o vi sia contraddizione tra i motivi e le conclusioni.

Il Ministro, esaminati gli atti del concorso e le osservazioni del Consiglio superiore, li approva, quando li trova regolari, e quando vi riscontri uno dei vizi indicati nel precedente capoverso, li annulla.

La relazione della Commissione, le osservazioni del Consiglio superiore e il decreto del Ministro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.

Art. 8.

Lo scrutinio per la promozione ai posti di consigliere di Cassazione e ai gradi parificati è ordinato, secondo il bisogno, dal Ministro per la giustizia.

Possono esservi ammessi i consiglieri di Corte di appello e i magistrati equiparati promossi al grado attuale in seguito a concorso, ovvero che nello scrutinio per la promozione abbiano conseguito una classificazione non inferiore a quella di promovibile per merito. I vincitori del concorso e i promovibili per merito distinto debbono avere almeno quattro anni di grado, e sei i promovibili per merito.

Nel decreto che ordina lo scrutinio il Ministro stabilisce il numero dei magistrati che, essendo in possesso dei requisiti prescritti nel precedente capoverso, possono prendervi parte, entro il massimo di centocinquanta. Ove le domande superino tale numero, rimangono esclusi i meno anziani dei promossi per merito.

I promovibili sono classificati in due categorie: promovibili per merito distinto e promovibili per merito.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono promossi con precedenza su tutti gli altri, entro un quinto dei posti da coprirsi, osservato peraltro il disposto del quinto comma dell'art. 7. Gli altri tre quinti dei posti disponibili sono riservati ai promovibili per merito distinto, con precedenza sui promovibli per merito. L'ultimo quinto è riservato ai promovibili per merito.

Sono estese alle promozioni in Cassazione le disposizioni dell'art. 5 e dell'art. 6 del presente decreto, in quanto siano applicabili.

Art. 10.

Il Consiglio superiore della Magistratura è composto: del Primo Presidente della Corte di cassazione del Regno che ha la presidenza; del Procuratore generale presso la stessa Corte; di otto membri effettivi, tra cui due funzionari del Pubblico Ministero, e di sei membri supplenti residenti in Roma, compreso tra questi un funzionario del Pubblico Ministero, tutti di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione od equiparato, e nominati con decreto Reale sulla proposta del Ministro Guardasigilli, udito il Consiglio dei Ministri.

I membri del Consiglio, eccettuati i capi della Corte di cassazione, durano in carica due anni, allo scadere dei quali cessano dall'ufficio contemporaneamente, anche quelli che abbiano ottenuta la nomina, in sostituzione di altri, da meno di due anni. Non possono essere rinominati, se non dopo un biennio dalla scadenza del loro ufficio.

Il Primo Presidente della Corte di cassazione del Regno presiede anche la Suprema Corte disciplinare, la quale è composta, quanto ai membri dell'Ordine giudiziario, di cinque magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione.

Art. 11.

Il Consiglio superiore delibera in adunanza plenaria ed in sezioni separate.

Le sezioni del Consiglio superiore sono due, ciascuna composta di cinque membri.

La formazione delle sezioni è deliberata nella prima adunanza plenaria del Consiglio su proposta del Presidente.

Il Presidente del Consiglio superiore presiede le adunanze plenarie e la prima sezione, il Procuratore generale della Corte di cassazione del Regno presiede la seconda sezione.

Per la validità dell'adunanza plenaria, occorre la presenza di dieci membri, compreso il Presidente, il quale è sostitui to, in caso di impedimento, dal Presidente della seconda sezione.

Nelle adunanze delle sezioni il membro effettivo più elevato in grado e più anziano tra i presenti supplisce il Presidente mancante. Nel caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

La prima sezione procede alla classificazione dei magistrati d'appello ed equiparati, la seconda sezione procede alla classificazione dei magistrati di grado inferiore.

Ognuna poi delle dette sezioni, in relazione alla competenza come sopra determinata, dà pareri su nomine ed ammissioni in magistratura, sui passaggi di carriera, sui tramutamenti d'ufficio dei magistrati inamovibili ed, in genere, su tutti gli affari sui quali il Consiglio superiore sia chiamato dal Ministro a pronunziarsi.

Art. 12.

Il primo concorso per le promozioni in Corte di appello avrà luogo per i posti da conferirsi nel 1928. Esso sarà bandito nell'aprile 1927 e sarà espletato entro l'anno.

Per i posti da conferirsi nel 1927 sarà indetto, al principio dell'anno, lo scrutinio anticipato a norma dell'art. 4.

Parimenti, al principio dell'anno, sarà richiesto al Consiglio superiore della Magistratura lo scrutinio a turno di anzianità di tutti i giudici e sostituti procuratori del Re più anziani dell'ultimo scrutinato in anticipazione e non ancora classificati.

I magistrati così scrutinati saranno iscritti negli elenchi dei promovibili per merito distinto, dei promovibili per merito e dei promovibili per anzianità congiunta al merito, secondo la qualifica da ciascuno riportata, a norma dell'art. 4.

Per le promozioni, che avranno luogo in Corte di appello entro il 1927, i promovibili per merito distinto provenienti dagli scrutini indetti a norma del presente articolo avranno diritto anche alla aliquota dei posti riservati per legge ai vincitori del concorso. Dal 1° gennaio 1928 in poi ai detti promovibili per merito distinto si applicano le disposizioni dell'art. 5.

Art. 13.

I magistrati già scrutinati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sono collocati negli elenchi compilati a norma dell'art. 4.

A tutti gli effetti, le qualifiche di promovibile a scelta e di promovibile semplicemente, ottenute secondo le disposizioni anteriori, sono rispettivamente equivalenti a quelle di promovibile per merito e di promovibile per anzianità congiunta al merito, secondo il presente decreto.

Agli effetti dell'ammissione al concorso e allo scrutinio per la Corte di cassazione, i consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado equiparato, che ottennero la promozione per merito eccezionale, sono parificati ai magistrati dichiarati promovibili per merito distinto.

Gli attuali consiglieri di Corte di appello e i magistrati di grado parificato, dichiarati promovibili a scelta a voti unanimi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi allo scrutinio per la promozione in Corte di cassazione dopo quattro anni di grado, fermo restando il disposto del secondo capoverso dell'art. 8.

I predetti magistrati che ottennero uno o più voti per la qualifica di merito distinto potranno, entro due mesi dall'andata in vigore del presente decreto, chiedere la revisione della classifica, in deroga al disposto dell'art. 6, ai soli effetti dell'ammissione al concorso per la Cassazione.

Ai vincitori del concorso ai posti di consigliere di Corte di cassazione e ai gradi parificati, indetto con decreto Ministeriale 15 aprile 1926, si applicano, per la promozione, le norme in vigore prima della pubblicazione del presente decreto.

Nella prima applicazione del presente decreto hanno, in ogni caso, diritto di partecipare allo scrutinio per la Cassazione, anche se non compresi entro il numero stabilito, ai termini dell'art. 8, i consiglieri di appello e parificati che, nei concorsi di merito per la Cassazione, indetti secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, abbiano riportato dichiarazione di idoneità.

Art. 14.

I magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero della giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo organico della Magistratura e destinati agli uffici giudiziari per esercitarvi le funzioni del loro grado. Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto nella carriera giudicante, quanto in quella requirente, indipendentemente dall' attuale qualifica del magistrato e senza che, eventualmente, occorra provocare in proposito il parere del Consiglio superiore della Magistratura.

E' ugualmente in facoltà del Ministro di coprire i posti che si rendono vacanti nei vari gradi nel ruolo amministrativo del Ministero, chiamandovi altrettanti magistrati di grado corrispondente, tratti a sua scelta dagli uffici giudiziari.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, o con queste incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare per R. decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto e per il suo coordinamento con il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2786, e con altre leggi.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 17. — COOP

Numero di pubblicazione 29.

REGIO DECRETO 28 novembre 1926, n. **2203**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari, in Padova.

N. 2203. R. decreto 28 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate alcune modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case economiche e popolari, con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1926.

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1927.
Sottoscrizione al Prestito del Littorio da parte dei militi dell'arma dei Reali carabinieri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 18385 del 27 novembre 1926, col quale è stata consentita una speciale rateazione per le sottoscrizioni da parte dei funzionari dello Stato al Prestito nazionale emesso per effetto del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Ritenuta l'opportunità di estendere le concesse facilitazioni ai militi dell'arma dei Reali carabinieri;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 27 novembre 1926, n. 18385, si intendono estese ai militi dell'arma dei Reali carabinieri, in quanto non sieno modificate con i successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Le adesioni, per quote individuali non inferiori a L. 100 di valore nominale saranno raccolte a cura dei Comandi di legione, ciascuno dei quali effettuerà presso la Banca d'Italia la sottoscrizione per l'importo totale delle adesioni raccolte.

Art. 3.

L'importo da versare per ogni 100 lire di valore nominale resta stabilito in L. 86.45 dedotta la cedola scadente al 1° luglio 1927, e tenuto conto degli interessi sulle rate dilazionate. Esso sarà corrisposto in sei rate mensili dal gennaio al giugno 1927, in ragione di L. 14.40 ciascuna, salvo l'ultima a saldo di L. 14.45.

I Comandi di legione effettueranno le corrispondenti trattenute sulle competenze spettanti ai singoli militi e verseranno mensilmente alla Banca d'Italia l'importo complessivo.

Art. 4.

In corrispondenza dei versamenti completati entro il mese di giugno 1927, sarà provveduto alla consegna dei titoli sottoscritti con annessa cedola del secondo semestre 1927 scadente il 1° gennaio 1928.

Roma, addì 2 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1926.
Sottoscrizione al Prestito del Littorio da parte della gente di mare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1926, col quale sono state dettate le norme per la sottoscrizione al Prestito nazionale autorizzato col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831;

Ritenuta l'opportunità di estendere per la gente di mare il periodo di sottoscrizione, in analogia a quanto è stato disposto col citato decreto nei riguardi dell'Eritrea e della Somalia;

Determina:

Ferme restando tutte le disposizioni del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 per la sottoscrizione al Prestito nazionale autorizzato col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, le sottoscrizioni da parte della gente di mare potranno essere effettuate fino a tutto il 31 marzo 1927.

Roma, addì 22 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

ERRATA-CORRIGE.

Nel decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 8 maggio 1926 (pubblicato a pag. 2165 della « Gazzetta Ufficiale » del 25 maggio 1926, n. 120) concernente la istituzione di una Commissione per l'unificazione dei capitolati vigenti presso le pubbliche Amministrazioni ed enti minori, occorre leggere, all'art. 2, lettera *a*): « Bonfiglietti generale gr. uff. ing. Filippo » anzichè « Bonfiglietti Giulio » come è stato pubblicato

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si informa che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con nota del 2 gennaio 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, relativo alla sospensione dell'applicazione dell'art. 38 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, circa le pensioni dei ferrovieri.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con note in data 4 gennaio 1927, ha trasmesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge: 1. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395. — 2. Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili; pubblicati, rispettivamente, nella « Gazzetta Ufficiale » n. 301 del 31 dicembre 1926, e n. 299 del 29 dicembre 1926.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 40, dal 4 al 10 ottobre 1926.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Alessandria	Asti	Agliano	B	—	1
Id.	Id.	Revigliasco	B	—	1
Arezzo	Arezzo	Cortona	B	1	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Montalto	B	—	1
Bari di Puglie	Bari	Castellana	Cp	—	1
Bergamo	Bergamo	Oltre il Colle	B	2	—
Id.	Treviglio	Calcinate	B	—	1
Id.	Id.	Cavernago	B	—	1
Brescia	Verolanuova	Cignano	B	—	1
Id.	Id.	Verolanuova	B	—	1
Cagliari	Lanusei	Lanusei	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	S. Vito al Ionio	B	—	1
Chieti (a)	Chieti	Chieti	O	1	—
Id.	Id.	Roccamontep.	S	1	—
Id.	Vasto	Celenza sul Tr.	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	Fresagrandin.	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Foggia	Foggia	Cerignola	E	1	—
Id.	Id.	Foggia	B Cp	1	1
Id.	Id.	Ortanova	E	1	—
Id.	S. Severo	Apricena	Cp	1	—
Friuli	Udine	Mortegliano	B	—	1
Girgenti	Girgenti	Licata	B	—	1
Id.	Id.	Palma di Mont.	O	—	1
Lecce	Brindisi	Ostuni	BE	—	2
Id.	Id.	S. Pancrazio S.	BCpO	1	—
Id.	Id.	S. Vito d. Nor.	O	—	2
Milano	Gallarate	Pogliano	B	—	1
Id.	Lodi	Lodi	B	1	2
Id.	Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Milano	Gorgonzola	B	—	2
Id.	Id.	Locate Triulzi	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	—	2
Novara	Novara	Terdobbiate	B	—	1
Id.	Vercelli	Balocco	B	—	1
Pavia (a)	Mortara	Garlasco	B	1	—
Id.	Id.	Robbio	B	1	—
Id.	Id.	Vigevano	B	—	1
Pisa	Pisa	Pisa	B	—	1
Potenza	Matera	S. Mauro Forte	Cp	1	—
Id.	Melfi	Melfi	O	1	—
Roma	Frosinone	Collepardo	B	—	1
Id.	Id.	Pofi	B	—	1
Id.	Roma	Roma	B	5	1
Id.	Viterbo	Caprarola	B	1	—
Salerno	Salerno	Scala	B	—	1
Sassari	Sassari	Nulvi	B	1	—
Siena	Montepulciano	Castiglione d'O.	B	2	—
		Segue Carbonchio ematico.			
Taranto	Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Id.	Crispiano	O	—	1
Id.	Id.	Leporano	O	—	1
Id.	Id.	Taranto	B	1	—
Torino	Pinerolo	Pinerolo	B	1	—
Id.	Id.	Scalenghe	B	1	—
				33	37
		Carbonchio sintomatico.			
Cagliari	Oristano	Morgongiori	B	—	1
Chieti (a)	Chieti	S. Valentino	B	1	—
Cosenza	Castrovillari	Castroregio	B	—	1
Modena	Modena	Formigine	B	—	1
Id.	Id.	S. Cesario s. P.	B	—	1
Palermo (a)	Corleone	Contessa Entell.	B	—	1
Roma	Roma	Frascati	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	2	—
Trento	Merano	Mallas	B	—	1
Id.	Id.	Sluderno	B	—	2
				4	8
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Id.	Frugarolo	B	—	2
Id.	Id.	Masio	B	2	1
Id.	Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Id.	Quargnento	B	—	1
Id.	Id.	S. Salvatore	B	1	2
Id.	Asti	Asti	B	—	1
Id.	Id.	Calosso	B	4	—
Id.	Id.	Dusino	B	2	4
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	—	1
Id.	Id.	Montafia	B	—	1
Id.	Id.	S. Michele	B	—	1
Id.	Id.	Valfenera	B	—	1
Id.	Id.	Villanova	B	—	2
Id.	Casale Monferr.	Giarole	B	—	1
Id.	Id.	Murisengo	B	—	2
Id.	Id.	Occimiano	B	—	1
Id.	Id.	Ozzano	B	—	1
Id.	Tortona	Sale	B	—	1
Ancona	Ancona	Fabriano	O	12	3
Aquila d. Abr.	Aquila	Bagno	B	40	—
Id.	Id.	Bussi	O	1	—
Id.	Id.	Camarda	B	8	—
Id.	Id.	Fagnano	B O	10	—
Id.	Id.	Fontecchio	B	25	—
Id.	Id.	Molina	B	8	—
Id.	Id.	Ocre	B O	12	9
Id.	Id.	Paganica	B	2	—
Id.	Id.	Poggio Picense	B O	8	—
Id.	Id.	Roio Piano	B	5	—
Id.	Id.	S. Demetrio	B	4	—
Id.	Id.	S. Eusanio	B	3	—
Id.	Avezzano	Aielli	B	12	—
Id.	Id.	Avezzano	B	10	—
Id.	Id.	Balsorano	BCpO	3	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Aquila	Avezzano	Carsoli	B	21	—
Id.	Id.	Massa d'Albe	B	5	—
Id.	Id.	Orieola	B	6	—
Id.	Id.	Scurcola	B	4	—
Id.	Cittaducale	Borgocollefeg.	BOS	40	—
Id.	Id.	Cantalice	B	7	2
Id.	Id.	Cittaducale	BOS	18	—
Id.	Id.	Fiamignano	OS	22	—
Id.	Id.	Leonessa	BO	6	1
Id.	Id.	Lugnano	BO	18	—
Id.	Id.	Pescorocchiano	BO	8	—
Id.	Id.	Posta	BO	11	—
Id.	Sulmona	Alfedena	B	1	—
Id.	Id.	Castel di Sangr	B	2	—
Arezzo	Arezzo	Bibbiena	B	15	8
Id.	Id.	Buccine	B	2	—
Id.	Id.	Castel S. Nicc.	B	1	—
Id.	Id.	Chiusi in Cas.	B	7	2
Id.	Id.	Cortona	B	1	—
Id.	Id.	Montevarchi	B	—	2
Id.	Id.	Pieve S. Stef.	B	—	18
Id.	Id.	Poppi	B	6	3
Id.	Id.	Pratovecchio	B	3	—
Id.	Id.	Sansepolcro	B	2	2
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata d. Tr.	B	4	1
Id.	Id.	Ascoli Piceno	B	2	—
Id.	Id.	Venarotta	B	2	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Ariano di Pugl.	B	14	—
Id.	Id.	Bonito	B	—	1
Id.	Id.	Monteleone	B	30	—
Id.	Id.	Zungoli	B	3	—
Id.	Avellino	Cervinara	B	1	—
Id.	Id.	Pietradefusi	B	1	2
Id.	Id.	S. Mart. V. C.	B	2	1
Id.	S. Angelo d. L.	Frigento	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	8	—
Id.	Id.	Guardia Lomb.	B	5	—
Id.	Id.	Sturno	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	20	—
Bari di Puglie	Bari	Turi	O	1	—
Belluno	Belluno	Belluno	B	20	2
Id.	Id.	Chies	B	1	—
Id.	Id.	Cortina d'Amp.	B	5	—
Id.	Id.	Limana	B	1	1
Id.	Id.	Mel	B	3	—
Id.	Id.	Ponte nell'Alpi	B	7	1
Id.	Feltre	Arsiè	B	1	—
Id.	Id.	Cesio	B	2	4
Id.	Id.	Feltre	B	2	5
Id.	Id.	Fonzaso	B	1	—
Id.	Id.	Pedavena	B	—	1
Id.	Id.	S. Gregorio	B	4	—
Id.	Id.	S. Giustina	B	7	2
Id.	Id.	Seren	B	—	3
Bergamo	Bergamo	Bezzo S. Fermo	B	4	—
Id.	Id.	Piazzolo	B	1	—
Id.	Id.	S. Gallo	B	1	—
Id.	Clusone	Ardesio	B	—	1
Id.	Id.	Clusone	B	1	—
Id.	Id.	Gandellino	B	1	—
Id.	Id.	Gorno	B	—	2
Id.	Id.	Oneta	B	—	1
Id.	Id.	Parre	B	—	1
Id.	Id.	Piangaiano	B	—	1
Bologna	Bologna	Argelato	B	—	1
Id.	Id.	Ozzano	B	—	1
Bologna	Bologna	Praduro e Sasso	B	—	1
Id.	Vergato	Castiglione d. P	B	1	—
Brescia	Brescia	Redizzole	B	—	2
Id.	Id.	Calcinato	B	3	—
Id.	Id.	Carpenedolo	B	4	—
Id.	Id.	Cizzago	B	1	—
Id.	Id.	Corzano	B	1	—
Id.	Id.	Iseo	B	1	—
Id.	Id.	Lonato	B	24	5
Id.	Id.	Lumezzane P.	B	—	2
Id.	Id.	Lumezz. S. Seb.	B	1	1
Id.	Id.	Lumezz. S. Ap.	B	—	1
Id.	Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Id.	Montirone	B	1	—
Id.	Id.	Ospitaletto	B	1	—
Id.	Id.	Rivoltella	B	1	1
Id.	Id.	Torbole Casagl.	B	2	—
Id.	Chiari	Acqualunga	B	1	—
Id.	Id.	Bornato	B	2	—
Id.	Id.	Chiari	B	4	1
Id.	Id.	Cologne	B	1	—
Id.	Id.	Orzinuovi	B	6	—
Id.	Id.	Pontoglio	B	—	2
Id.	Verolanuova	Manerbio	B	—	1
Id.	Id.	S. Gervasio	B	1	—
Id.	Id.	Verolanuova	B	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	S. Cataldo	B	9	1
Campobasso	Campobasso	Baranello	BS	2	2
Id.	Id.	Busso	B	1	1
Id.	Id.	Campobasso	BS	6	1
Id.	Id.	Colle d'Anchise	B	—	1
Id.	Id.	Fossalto	B	1	—
Id.	Id.	Mirabello	B	—	1
Id.	Id.	Molise	BO	—	1
Id.	Id.	Monacilioni	B	1	—
Id.	Id.	Riccia	BCpO	2	—
Id.	Id.	Ripalimosani	BOS	9	9
Id.	Id.	S. Elia a Pian.	BS	10	—
Id.	Id.	Vinchiaturo	B	—	1
Id.	Isernia	Boiano	B	—	15
Id.	Id.	Campochiaro	B	—	2
Id.	Id.	Cantalupo d. S	B	—	10
Id.	Id.	Capracotta	B	1	—
Id.	Id.	Castelpetroso	B	—	1
Id.	Id.	Conca Casale	B	2	—
Id.	Id.	Forlì d. Sannio	B	6	—
Id.	Id.	Frosolone	B	1	2
Id.	Id.	Guardiaregia	B	—	1
Id.	Id.	Macchiagodena	B	2	—
Id.	Id.	S. Pietro Avell.	B	2	—
Id.	Id.	S. Polomatese	B	—	2
Id.	Id.	S. Angelo in G.	B	—	7
Id.	Id.	S. Vincenzo V.	B	3	—
Id.	Id.	Sesto Campano	B	2	—
Id.	Larino	Bonefro	B	1	—
Id.	Id.	Colletorto	B	—	1
Id.	Id.	Larino	B	2	—
Id.	Id.	Montelongo	Cp	1	—
Id.	Id.	Montenero d. B.	B	3	—
Id.	Id.	Montorio n. Fr.	B	—	1
Id.	Id.	Portocannone	B	1	—
Id.	Id.	S. Giacomo Sc.	S	1	—
Id.	Id.	S. Martino Pen.	B	1	—
Catanzaro	Catanzaro	Magisano	B	2	3
Id.	Id.	Simeri e Crichi	B	4	3
Id.	Id.	Zagarise	B	2	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Catanzaro	Monteleone	Curinga	B	5	1
Id.	Id.	Ricadi	B	3	1
Id.	Id.	Spilinga	B	4	3
Id.	Nicastro	Gizzeria	B	5	2
Id.	Id.	Maida	B	4	2
Id.	Id.	Nicastro	B	—	5
Id.	Id.	Sambiase	B	—	3
Id.	Id.	S. Pietro a M.	B	2	2
Chieti (a)	Chieti	Francavilla M.	B	1	—
Id.	Id.	Ripa Teatina	B	1	—
Id.	Id.	Villamagna	B	1	—
Id.	Lanciano	Colledimacine	B	6	—
Id.	Id.	Lanciano	B	1	—
Id.	Id.	Roselle	B	16	—
Id.	Id.	Torricella Pel.	B	2	—
Id.	Vasto	Atessa	B	1	—
Id.	Id.	Bomba	B	1	—
Id.	Id.	Cupello	B	7	—
Id.	Id.	Dogliola	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp O	2	—
Id.	Id.	Fresagrandin.	B	1	—
Id.	Id.	Lentella	B	2	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Palmoli	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Roccaspinalveti	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Tornareccio	Cp	1	—
Como (a)	Como	Civiglio	O	1	—
Id.	Id.	Como	B	1	—
Id.	Id.	Figino Serenza	B	1	—
Id.	Id.	Gera	B	2	—
Id.	Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Varese	Angera	B	7	—
Id.	Id.	Cadrezzato	B	5	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	2	—
Id.	Id.	Cunardo	B	1	—
Id.	Id.	Lisanza	B	7	1
Id.	Id.	Ronco	B	3	—
Id.	Id.	Taino	B	1	—
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara di C.	B	1	—
Id.	Id.	S. Lorenzo Bell.	B	2	—
Id.	Cosenza	Attilia	B	—	3
Id.	Paola	S. Lucido	B	2	—
Id.	Rossano	Vaccarizzo Alb.	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Casteldidone	B	—	1
Id.	Crema	Romanengo	B	1	—
Id.	Cremona	Annicco	B	—	1
Id.	Id.	S. Bassano	B	—	1
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	—	1
Cuneo (a)	Saluzzo	Racconigi	B	—	4
Id.	Id.	Scarnafigi	B	—	1
Ferrara	Ferrara	Argenta	B	1	—
Id.	Id.	Copparo	B	2	—
Id.	Id.	Ferrara	B	1	—
Firenze	Firenze	Marradi	B	3	—
Id.	Id.	Reggello	B	1	—
Fiume (Carn.)	Fiume	Elsane	B	16	—
Id.	Id.	Primano	B	1	—
Foggia	Foggia	Lucera	B O	—	1
Id.	S. Severo	Castelnuovo	B	—	1
Id.	Id.	Celenza Valfort.	B O S	11	2
Id.	Id.	Pietramontecor	Cp S	3	—
Id.	Id.	Rignano Garg	S	5	2
Id.	Id.	S. Severo	B	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	B	3	—
Forlì	Forlì	Forlì	B	10	—
Id.	Rocca S. Casc.	Bagno di Rom.	B	2	—
Friuli	Gorizia	Podraga	B	6	7
Id.	Id.	S. Vito di Vip.	B	1	—
Id.	Gradisca	S. Lorenzo	B	2	—
Id.	Pordenone	Arzene	B	2	2
Id.	Id.	Azzano Decimo	B	—	1
Id.	Id.	Cordenons	B	—	1
Id.	Id.	S. Mart. al T.	B	2	—
Id.	Udine	Codroipo	B	2	—
Id.	Id.	Lestizza	B	13	3
Id.	Id.	Mortegliano	B	16	6
Id.	Id.	Rivolto	B	1	—
Id.	Id.	Talmassone	B	5	—
Genova	Genova	Fontanigorda	B	1	—
Id.	Id.	Ronco	B	1	—
Id.	Id.	Rovegno	B	10	—
Girgenti	Girgenti	Canicattì	B	—	10
Id.	Id.	Id.	S	—	12
Id.	Id.	Naro	B	—	2
Grosseto	Grosseto	Castell'Azzara	B	4	—
Id.	Id.	Castigl. d. Pes.	B	3	—
Id.	Id.	Grosseto	B	13	1
Id.	Id.	Magliano in T.	B	6	—
Id.	Id.	Orbetello	B	10	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	10	1
Id.	Id.	Sorano	B	7	—
Imperia	Imperia	Carpasio	B	—	6
Lecce	Lecce	Cutrofiano	B	1	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	—	1
Id.	Id.	Livorno	B S	1	1
Id.	Id.	Rosignano Mar.	B	1	—
Id.	Piombino	Campiglia Mar.	B	2	—
Id.	Id.	Cecina	B	1	—
Id.	Portoferraio	Campo nell'El.	B	1	—
Lucca	Castel di Garf.	Careggine	B	1	—
Id.	Id.	Id	O	1	—
Id.	Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	2	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	—
Macerata	Macerata	Cingoli	B	—	2
Id.	Id.	Matelica	B	1	—
Id.	Id.	Pausula	B	2	—
Id.	Id.	Tolentino	B	4	—
Mantova	Mantova	Asola	B	—	2
Id.	Id.	Castel Goffredo	B	1	1
Id.	Id.	Castel Romano	B	—	2
Id.	Id.	Castigl. d Stiv	B	2	—
Id.	Id.	Marmirolo	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	1	—
Id.	Id.	S. Giac. d. Seg	B	1	—
Massa e C. (a)	Massa	Aulla	B	—	3
Id.	Pontremoli	Mulazzo	B	—	2
Messina	Castroreale	Tripi	O	1	—
Milano	Abbiategrasso	Ossona	B	—	1
Id.	Gallarate	Rho	B	—	1
Id.	Lodi	Corno Giovane	B	—	1
Id.	Id.	Guardomiglio	B	—	1
Id.	Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Id.	Somaglia	B	—	2
Id.	Milano	Linate al Lam	B	—	1
Id.	Monza	Besana Brianza	B	—	1
Modena	Mirandola	Finale nell'Em.	B	1	—
Id.	Id.	Novi di Modena	B	2	—
Id.	Modena	Nonantola	B	—	2
Napoli	Casoria	Caivano	B	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Napoli	Napoli	Napoli	B	1	—
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	B	—	2
Novara	Domodossola	Antronapiana	B	—	3
Id.	Novara	Galliate	B	2	—
Id.	Id.	Novara	B	1	—
Id.	Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Pallanza	Trobaso	B	1	—
Id.	Varallo	Campello Monti	B	1	—
Id.	Vercelli	Bianzè	B	1	—
Padova	Padova	Campodarsego	B	—	1
Id.	Id.	Mascrà	B	1	—
Id.	Id.	Massanzago	B	3	2
Id.	Id.	Ospedaletto	B	1	—
Id.	Id.	Piombino Dese	B	4	—
Id.	Id.	Polverara	B	1	1
Id.	Id.	Rovolon	B	1	—
Id.	Id.	Vigodarzere	B	1	—
Id.	Id.	Villa del Conte	B	2	—
Palermo (*a*)	Corleone	Corleone	B	20	—
Id.	Id.	Id.	O	12	—
Id.	Palermo	Palermo	B	260	5
Id.	Id.	Id.	Cp	216	4
Id.	Montemaggiore	Montemaggiore	B	2	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	—	1
Id.	Id.	Busseto	B	2	—
Id.	Id.	Noceto	B	3	—
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	33	—
Id.	Id.	Soragna	B	1	—
Id.	Id.	Zibello	B	21	—
Id.	Borgotaro	Bedonia	B	16	—
Id.	Id.	Compiano	B	2	—
Id.	Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Id.	Golese	B	2	—
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	10	—
Id.	Id.	Torrile	B	7	—
Pavia (*a*)	Mortara	Ottobiano	B	1	—
Id.	Id.	Pieve del Cairo	B	—	2
Id.	Pavia	Fossarnato	B	1	—
Id.	Id.	Sannazzaro	B	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	B	1	1
Id.	Orvieto	Montegabbione	B	—	7
Id.	Id.	Orvieto	B	4	2
Id.	Perugia	Baschi	B	1	—
Id.	Id.	Castiglione L.	B	25	5
Id.	Id.	Deruta	B	2	—
Id.	Id.	Marsciano	B	6	—
Id.	Id.	Perugia	B	3	2
Id.	Id.	Umbertide	B	1	1
Id.	Spoleto	Cascia	B	8	1
Id.	Id.	Norcia	B	—	3
Id.	Id.	Spoleto	B	11	—
Id.	Terni	Arrone	B	5	—
Id.	Id.	Narni	B	12	—
Pesaro e Urb.	Pesaro	Candelara	B	1	1
Id.	Id.	Fano	B	2	1
Id.	Id.	Mondavio	B	1	—
Id.	Id.	Monteciccardo	B	4	1
Id.	Id.	Montemaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Pergola	B	—	—
Id.	Id.	S. Lorenzo C.	B	3	—
Id.	Id.	S. Angelo Lizz.	B	1	—
Id.	Id.	Serrungarina	B	1	1
Id.	Urbino	Maiolo	B	1	—
Id.	Id.	Mercatino Mar.	B	4	—
Id.	Id.	San Leo	B	2	1
Id.	Id.	S. Agata Feltria	B	1	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Piacenza	Piacenza	Bobbio	B	2	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Id.	Cortebrugnat.	B	—	2
Id.	Id.	Ferriere	B	1	—
Id.	Id.	Gossolengo	B	1	1
Id.	Id.	Gragnano	B	—	1
Id.	Id.	Piacenza	B	2	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	5	—
Pisa	Pisa	Cascina	B	2	—
Id.	S. Miniato	Palaia	B	1	—
Id.	Id.	S. Miniato	B	1	—
Pola (Istria)	Capodistria	Castelnuovo	B	14	9
Id.	Id.	Matteria	B	—	5
Id.	Id.	Rozzo	B	6	—
Id.	Id.	Silun Mont'Aq.	B	23	5
Potenza	Melfi	Rionero	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Ravenna	Lugo	Bagnacavallo	B	2	—
Id.	Id.	Conselice	B	1	1
Id.	Id.	Lugo	B	5	—
Id.	Ravenna	Ravenna	B	4	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	Caulonia	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	S. Agata Bian.	B	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	Guastalla	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	Baiso	B	1	2
Id.	Id.	Cadelbosco S.	B	2	1
Roma	Civitavecchia	Allumiere	B	1	—
Id.	Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Frosinone	Arnara	B	1	—
Id.	Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Rieti	Belmonte Sab.	B	1	—
Id.	Id.	Collalto Sabino	B	1	—
Id.	Id.	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Greccio	B	1	—
Id.	Id.	Monteleone S.	B	1	—
Id.	Id.	Morro Reatino	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Nativo	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Id.	Rocca Sinibalda	B	1	—
Id.	Id.	Torricella Sab.	B	1	—
Id.	Roma	Albano	B	1	—
Id.	Id.	Anguillara	B	—	1
Id.	Id.	Anzio	B	1	—
Id.	Id.	Ariccia	B	1	—
Id.	Id.	Canale Monter.	B	1	—
Id.	Id.	Castelgandolfo	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto Laziale	B	1	—
Id.	Id.	Formello	B	1	—
Id.	Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Id.	Ienne	B	—	1
Id.	Id.	Lanuvio	B	1	—
Id.	Id.	Marino	B	1	—
Id.	Id.	Mentana	B	—	1
Id.	Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Id.	Monterosi	B	—	1
Id.	Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Id.	Montorio Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Id.	Oriolo	B	1	—
Id.	Id.	Palombara Sab.	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Roma	Roma	Ponzano	B	1	—
Id.	Id.	Riano	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	1	—
Id.	Velletri	Artena	B	1	—
Id.	Id.	Bassiano	B	1	—
Id.	Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Viterbo	Bagnoregio	B	1	—
Id.	Id.	Barbarano	B	1	—
Id.	Id.	Bassano di S.	B	—	1
Id.	Id.	Bieda	B	1	—
Id.	Id.	Capodimonte	B	1	—
Id.	Id.	Castel Cellosi	B	1	—
Id.	Id.	Celleno	B	1	—
Id.	Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Id.	Civitella d'Agl.	B	1	—
Id.	Id.	Ischia di Castr.	B	1	—
Id.	Id.	Piansano	B	1	—
Id.	Id.	Proceno	B	1	—
Id.	Id.	Ronciglione	B	1	—
Id.	Id.	S. Michele Tev.	B	1	—
Id.	Id.	Tessennano	B	1	—
Id.	Id.	Veiano	B	1	—
Id.	Id.	Vetralla	B	1	—
Id.	Id.	Viterbo	B	1	—
Rovigo	Adria	Adria	B	1	—
Id.	Id.	Bottrighe	B	1	—
Id.	Rovigo	Calto	B	1	—
Id.	Id.	Villadose	B	1	1
Salerno	Sala Consilina	Montesano Mar.	B	2	—
Id.	Id.	S. Arsenio	B	1	—
Id.	Salerno	Nocerà Super.	B	2	—
Id.	Id.	Pontecagnano	B	2	4
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	6	—
Id.	Id.	Radicofani	B	2	—
Id.	Id.	S. Quirico d'Or.	B	—	1
Id.	Id.	Torrita	B	1	1
Id.	Id.	Trequanda	B	1	—
Id.	Siena	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Id.	Murlo	B	1	—
Id.	Id.	S. Giovanni d'A.	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	2	—
Siracusa	Noto	Ferla	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	5	—
Id.	Id.	Id.	S	4	—
Id.	Ragusa	Ragusa	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Albosaggio	B	2	—
Id.	Id.	Castione	B	2	—
Id.	Id.	Faedo	B	2	—
Id.	Id.	Montagna	B	1	—
Id.	Id.	Piateda	B	2	—
Id.	Id.	Sernio	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	4	—
Id.	Id.	Teglio	B	2	—
Id.	Id.	Torre S. Maria	B	2	—
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Teramo	Penne	Bisenti	B	—	4
Id.	Id.	Castiglione M.	BO	22	20
Id.	Id.	Civitella Casan.	O	4	—
Id.	Id.	Montefino	B	25	—
Id.	Teramo	Torricella Sic.	B	2	—
Torino	Ivrea	Bairo	B	1	—
Id.	Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Id.	S. Giusto Can.	B	—	1
Id.	Pinerolo	Cavour	B	1	—
Id.	Id.	Pinerolo	B	3	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Torino	Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Id.	Baldissero Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Barbania	B	6	—
Id.	Id.	Bruino	B	1	—
Id.	Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	58	6
Id.	Id.	Carmagnola	B	39	—
Id.	Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Id.	Casolette	B	—	2
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Chivasso	B	1	—
Id.	Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Id.	La Loggia	B	4	—
Id.	Id.	Lemie	B	7	—
Id.	Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	2	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Id.	Piobesi Torin.	B	18	—
Id.	Id.	Poirino	B	27	—
Id.	Id.	Pralormo	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Id.	Id.	S. Raffaele	B	1	1
Id.	Id.	Vinovo	B	19	—
Trento	Bolzano	Bolzano	B	—	1
Id.	Id.	Castelrotto	B	6	1
Id.	Id.	Fiè	B	—	1
Id.	Id.	Funès	B	1	1
Id.	Id.	Meltina	B	12	—
Id.	Id.	Ortisei	B	1	1
Id.	Id.	Renon	B	5	1
Id.	Id.	S. Genesio	B	16	—
Id.	Id.	S. Cristina	B	5	1
Id.	Id.	Sarentino	B	18	2
Id.	Id.	Tiso	B	1	10
Id.	Id.	Valas	B	12	—
Id.	Borgo	Bieno	B	4	—
Id.	Id.	Calceranica	B	1	—
Id.	Id.	Castelnovo	B	5	—
Id.	Id.	Cinte Tesino	B	2	—
Id.	Id.	Levico	B	2	1
Id.	Id.	Pieve Tesino	B	2	—
Id.	Id.	Roncegno	B	2	1
Id.	Bressanone	Badia	B	19	—
Id.	Id.	Brennero	B	9	—
Id.	Id.	Bressanone	B	1	—
Id.	Id.	Ceves	B	8	1
Id.	Id.	Colle Isarco	B	4	1
Id.	Id.	Eores	B	1	2
Id.	Id.	Fleres	B	5	1
Id.	Id.	Fundres	B	4	—
Id.	Id.	La Valle	B	1	—
Id.	Id.	Maranza	B	2	1
Id.	Id.	Millan-Sarnes	B	5	—
Id.	Id.	Mules	B	15	2
Id.	Id.	Prati	B	11	1
Id.	Id.	Racines	B	3	—
Id.	Id.	Sciaves	B	2	—
Id.	Id.	Spinga	B	2	—
Id.	Id.	Stilves	B	20	5
Id.	Id.	Telves	B	1	—
Id.	Id.	Terento	B	2	1
Id.	Id.	Trens	B	10	1
Id.	Id.	Valgiovo	B	5	—
Id.	Id.	Valdoies di Sott.	B	2	1
Id.	Id.	Vipiteno	B	7	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dallo settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Trento	Bressanone	Vizze	B	9	—
Id.	Cavalese	Cortaccia	B	—	8
Id.	Id.	Cortina all'Ad.	B	—	17
Id.	Id.	Egna	B	15	1
Id.	Id.	Montagna	B	16	3
Id.	Id.	Ora	B	17	2
Id.	Id.	Salorno	B	12	6
Id.	Id.	Termeno	B	—	1
Id.	Cles	Casez	B	2	—
Id.	Id.	Castelfondo	B	—	2
Id.	Id.	Mezzana	B	1	10
Id.	Id.	Ossana	B	1	3
Id.	Id.	Provés	B	3	—
Id.	Merano	Andriano	B	4	—
Id.	Id.	Lana	B	1	—
Id.	Id.	Martello	B	1	2
Id.	Id.	Merano	B	11	4
Id.	Id.	Plaus	B	1	—
Id.	Id.	Postal	B	1	1
Id.	Id.	Rifiano	B	—	1
Id.	Id.	S. Leonardo	B	1	2
Id.	Id.	S. Martino	B	2	—
Id.	Id.	Scena	B	2	8
Id.	Id.	Ultimo	B	1	—
Id.	Id.	Verano	B	18	1
Id.	Rovereto	Besenello	B	3	—
Id.	Id.	Folgaria	B	36	3
Id.	Id.	Garniga	B	9	—
Id.	Id.	Noriglio	B	1	—
Id.	Id.	Pannone	B	2	2
Id.	Tione	Campo	B	—	1
Id.	Id.	Magasa	B	—	1
Id.	Trento	Cavedago	B	—	1
Id.	Id.	Civezzano	B	—	9
Id.	Id.	Faedo	B	—	1
Id.	Id.	Meano	B	1	—
Id.	Id.	Roverè della L.	B	—	1
Id.	Id.	Segonzano	B	1	—
Id.	Id.	Vigolo Vattaro	B	2	1
Treviso	Treviso	Asolo	B	4	—
Id.	Id.	Breda	B	—	1
Id.	Id.	Borso	B	2	3
Id.	Id.	Caerano	B	1	—
Id.	Id.	Carbonera	B	1	—
Id.	Id.	Casale sul Sile	B	2	3
Id.	Id.	Castelcucco	B	6	3
Id.	Id.	Castelfranco V.	B	4	2
Id.	Id.	Cavaso	B	1	2
Id.	Id.	Colle Umberto	B	1	—
Id.	Id.	Conegliano	B	1	1
Id.	Id.	Cordignano	B	1	3
Id.	Id.	Crespano	B	3	6
Id.	Id.	Crocetta Trev.	B	1	—
Id.	Id.	Farra di Soligo	B	3	1
Id.	Id.	Godega S. Urb.	B	—	1
Id.	Id.	Melma	B	2	—
Id.	Id.	Mogliano Ven.	B	1	1
Id.	Id.	Monastier	B	2	3
Id.	Id.	Montebelluna	B	1	4
Id.	Id.	Paderno	B	—	2
Id.	Id.	Paese	B	—	6
Id.	Id.	Ponzano	B	1	—
Id.	Id.	Possagno	B	1	3
Id.	Id.	Povigliano	B	3	1
Id.	Id.	Preganziol	B	—	1
Id.	Id.	Quinto di Trev.	B	—	1
Treviso	Treviso	Resana	B	—	1
Id.	Id.	S. Zenone	B	—	1
Id.	Id.	Sernaglia	B	2	—
Id.	Id.	Susegana	B	1	1
Id.	Id.	Valdobbiadene	B	2	—
Id.	Id.	Vedelago	B	6	—
Id.	Id.	Villorba	B	—	1
Id.	Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Id.	Id.	Volpago	B	1	1
Id.	Id.	Zero Branco	B	1	2
Venezia	Venezia	Camponogara	B	2	1
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	1	1
Id.	Id.	Fossalta	B	2	—
Id.	Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Id.	Meolo	B	—	3
Id.	Id.	Salzano	B	2	—
Id.	Id.	Scorzè	B	2	—
Id.	Id.	Spinea	B	1	—
Id.	Id.	Venezia	B	2	—
Verona	Verona	Angiari	B	—	1
Id.	Id.	Arcole	B	4	1
Id.	Id.	Bevilacqua .	B	1	—
Id.	Id.	Bosco Chiesan.	B	1	2
Id.	Id.	Bovolone	B	—	1
Id.	Id.	Brenzone	B	4	—
Id.	Id.	Breonio	B	7	5
Id.	Id.	Buttapietra	B	—	2
Id.	Id.	Ca' di David	B	—	1
Id.	Id.	Casaleone	B	2	1
Id.	Id.	Castagnaro	B	—	1
Id.	Id.	Cazzano Tram.	B	1	—
Id.	Id.	Cerea	B	1	2
Id.	Id.	Colagnola Colli	B	1	2
Id.	Id.	Concamarise	B	—	1
Id.	Id.	Illasi	B	2	2
Id.	Id.	Isola d. Scala	B	1	1
Id.	Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Id.	Lazise	B	2	—
Id.	Id.	Oppeano	B	4	—
Id.	Id.	Ronco all'Adige	B	2	—
Id.	Id.	Salizzole	B	—	1
Id.	Id.	S. Bonfacio	B	3	1
Id.	Id.	S. Giovanni L.	B	1	—
Id.	Id.	Sanguinetto	B	—	2
Id.	Id.	S. Martino B. A.	B	1	—
Id.	Id.	S. Michele E.	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro Mor.	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria in St	B	—	2
Id.	Id.	Selva di Progno	B	11	1
Id.	Id.	Soave	B		1
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	1	—
Id.	Id.	Velo Veronese	B	5	—
Id.	Id.	Verona	B	8	—
Id.	Id.	Vigasio	B	3	—
Id.	Id.	Villafranca V.	B	1	—
Id.	Id.	Zevio	B	1	—
Id.	Id.	Zimella	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Barbarano	B	1	—
Id.	Id.	Castegnero	B	—	1
Id.	Id.	Castelgomberto	B	—	1
Id.	Id.	Cornedo	B	—	1
Id.	Id.	Dueville	B	—	1
Id.	Id.	Grumolo Abb.	B	—	4
Id.	Id.	Montebello V.	B	—	1
Id.	Id.	Mussolente	B	—	1
Id.	Id.	Recoaro	B	4	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Vicenza	Vicenza	Roana	B	1	—
Id.	Id.	Rosà	B	—	2
Id.	Id.	Torrebelvicino	B	—	1
Id.	Id.	Torri di Quart.	B	5	—
Id.	Id.	Valdagno	B	6	3
Id.	Id.	Valli del Pas.	B	—	3
				2746	675
		Malattie infettive dei suini.			
Alessandria	Asti	Villanova	S	—	1
Aquila degli A.	Aquila	Novelli	S	1	5
Id.	Avezzano	Trasacco	S	2	—
Id.	Sulmona	Pratola Peligna	S	3	1
Id.	Id.	Rivisondoli	S	2	1
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	6	2
Id.	Id.	Cavriglia	S	3	—
Id.	Id.	Cortona	S	7	—
Id.	Id.	Monte S. M. T.	S	—	1
Id.	Id.	S. Giovanni V.	S	3	4
Id.	Id.	Terranova Br.	S	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Falerone	S	2	—
Id.	Id.	Fermo	S	2	—
Id.	Id.	Force	S	2	1
Id.	Id.	Monteleone	S	4	—
Id.	Id.	S. Elpidio a M.	S	3	—
Id.	Id.	Servigliano	S	9	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Accadia	S	1	—
Id.	S. Angelo Lom.	Nusco	S	1	—
Belluno	Feltre	Mel	S	1	—
Id.	Id.	Trichiana	S	1	—
Bologna	Bologna	Ozzano Emilia	S	1	—
Campobasso	Isernia	Agnone	S	—	2
Caserta	Caserta	Recale	S	—	2
Chieti (*a*)	Chieti	Caramanico	S	—	1
Id.	Id.	Casalincontrada	S	—	3
Id.	Id.	Guardiagrele	S	—	2
Id.	Id.	Manoppello	S	—	2
Id.	Lanciano	Crecchio	S	—	1
Id.	Id.	Montenerodomo	S	—	3
Id.	Id.	Ortona a Mare	S	—	1
Id.	Vasto	Atessa	S	—	25
Id.	Id.	Pagliata	S	—	2
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara Cal.	S	4	—
Id.	Cosenza	Pedace	S	2	—
Id.	Id.	S. Fili	S	2	—
Id.	Id.	S. Vincenzo C.	S	5	—
Id.	Paola	S. Lucido	S	3	—
Id.	Rossano	S. Giorgio Alb.	S	1	—
Cremona	Cremona	Grontardo	S	—	1
Ferrara	Cento	Cento	S	—	7
Id.	Ferrara	Ferrara	S	30	19
Id.	Id.	Vigarano Main.	S	1	5
Fiume (Carn.)	Fiume	Fiume	S	3	1
Foggia	Bovino	Celle S. Vito	S	1	—
Id.	Id.	Faeto	S	1	—
Forlì	Forlì	Forlì	S	—	1
Friuli	Tolmezzo	Cavazzo	S	—	1
Id.	Udine	Porpetto	S	—	2
Lecce	Lecce	Carpignano S.	S	—	1
Lucca	Lucca	Pescia	S	1	—
Id.	Id.	Uzzano	S	1	—
Macerata	Macerata	Caldarola	S	—	2
		Segue Malattie infettive dei suini.			
Macerata	Macerata	Monte S. Giust.	S	1	—
Id.	Id.	Monte S. Mart.	S	2	—
Id.	Id.	S. Ginesio	S	—	3
Mantova	Mantova	Castelbelforte	S	1	—
Modena	Modena	Modena	S	3	—
Id.	Id.	Nonantola	S	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	S	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	S	—	1
Id.	Id.	Polesine Parm.	S	1	—
Id.	Borgotaro	Compiano	S	1	—
Id.	Parma	Lesignano di B.	S	—	3
Id.	Id.	Mezzani	S	1	—
Id.	Id.	S. Lazzaro	S	—	130
Piacenza	Piacenza	Cadeo	S	1	—
Id.	Id.	Fiorenzuola	S	—	1
Id.	Id.	Pontenure	S	—	1
Pola (Istria)	Pola	Rovigno	S	—	2
Potenza	Lagonegro	Rotondella	S	1	—
Id.	Id.	S. Arcangelo	S	3	—
Id.	Matera	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	S. Mauro Forte	S	1	—
Id.	Melfi	Forenza	S	2	—
Id.	Id.	Melfi	S	1	—
Id.	Potenza	Bonsi	S	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Bibbiano	S	1	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	S	1	—
Roma	Rieti	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Id.	Greccio	S	1	—
Id.	Roma	Palestrina	S	1	—
Rovigo	Rovigo	S. Apollinare	S	5	—
Id.	Id.	Trecenta	S	1	—
Salerno	Salerno	Pontecagnano	S	8	1
Id.	Id.	Ravello	S	4	—
Id.	Id.	Salerno	S	2	2
Sassari	Sassari	Nulvi	S	1	—
Siena	Montepulciano	Torrita	S	1	—
Id.	Siena	Caiole	S	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	S	1	—
Id.	Id.	Sovicille	S	12	—
Siracusa	Ragusa	Giarratana	S	—	3
Teramo	Penne	Alanno	S	10	—
Id.	Id.	Castellamm. A.	S	2	—
Id.	Id.	Civitella Casan.	S	14	—
Id.	Id.	Penne	S	21	—
Id.	Teramo	Ancarano	S	2	—
Id.	Id.	Atri	S	12	—
Id.	Id.	Campli	S	6	—
Id.	Id.	Giulianova	S	16	—
Id.	Id.	Teramo	S	122	—
Torino	Ivrea	Mazzè	S	1	—
Trento	Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Merano	Marlengo	S	—	1
Id.	Id.	Naturno	S	—	2
Id.	Id.	Plaus	S	—	1
Id.	Trento	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Id.	Vezzano	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	4	2
Venezia	Venezia	Marcon	S	—	1
Id.	Id.	S. Stino di Liv.	S	1	—
				386	258

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Morva.				
Lecce	Lecce	Copertino	E	1	—
Milano	Milano	Milano	E	—	3
Modena	Modena	Savignano	E	—	2
Palermo (a)	Palermo	Palermo	E	—	1
Parma	Parma	Parma	E	—	1
Venezia	Venezia	Musile	E	—	1
				1	8
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	Forino	E	1	—
Bari delle Pugl.	Altamura	Gravina	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	1	—
Id.	Barletta	Terlizzi	E	1	—
Catania	Acireale	Fiumefreddo	E	—	1
Foggia	Foggia	Foggia	E	1	—
Genova	Chiavari	Sestri Ponente	E	—	1
Lecce	Brindisi	Ostuni	E	—	1
Massa Carr. (a)	Pontremoli	Bagnone	E	1	—
Messina	Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	2	—
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Id.	Terzigno	E	2	—
Id.	Napoli	S. Anastasia	E	1	—
Palermo (a)	Cefalù	Collesano	E	2	—
Id.	Palermo	Palermo	E	232	3
Reggio di Cal.	Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Salerno	Amalfi	E	—	1
Id.	Id.	Angri	E	1	—
Id.	Id.	Sarno	E	—	1
Siracusa	Ragusa	Comiso	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	1
				251	9
	Rabbia.				
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	3	5
Ascoli Piceno	Fermo	Servigliano	Cn	—	1
Bergamo	Bergamo	Bonate di Sopr	Cn	—	1
Cagliari	Cagliari	Pirri	Cn	—	1
Chieti (a)	Lanciano	Casoli	Cn	—	1
Id.	Id.	Villa S. Maria	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Dicomano	S	—	1
Macerata	Macerata	Recanati	Cn	2	—
Napoli	Casoria	Arzano	Cn	—	1
Id.	Id.	Frattamaggiore	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	8	3
Palermo (a)	Palermo	Palermo	Cn	16	5
Id.	Id.	Id.	Fl	1	—
Pisa	Pisa	Pisa	Cn	—	1
Treviso	Treviso	Cappella Magg.	Cn	—	1
Id.	Id.	Paese	Cn	—	1
Id.	Id.	Spresiano	Cn	—	1
Verona	Verona	Minerbe	Cn	—	1
Id.	Id.	Quinzano	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Ambrogio V.	Cn	—	1
Id.	Id.	Valeggio sul M.	Cn	—	1
				30	29

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rogna.				
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Ab.	Aquila	Campotosto	O	1	—
Id.	Avezzano	Opi	O	1	—
Id.	Sulmona	Roccacasale	O	1	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Orsara di Pugl	O	1	—
Campobasso	Isernia	Castel del Giud	O	2	—
Foggia	Foggia	Lucera	O	1	—
Macerata	Camerino	Fiuminata	O	3	—
Modena	Modena	Fiorano	O	—	1
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Roma	Roma	Vallepietra	O	1	—
				19	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Roma	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibal.	O	1	—
Id.	Roma	Mazzano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Viterbo	Bieda	O	1	—
				5	—
	Vaiuolo ovino.				
Aquila d. Abr.	Cittaducale	Leonessa	O	—	1
Arezzo	Arezzo	Cast. S. Nicolò	O	1	—
Id.	Id.	Poppi	O	1	—
Id.	Id.	Subbiano	O	—	1
Id.	Id.	Tolba	O	2	—
Bari delle Pug.	Altamura	Gravina	O	1	—
Bologna	Bologna	Molinella	O	1	—
Ferrara	Ferrara	Formignana	O	1	—
Firenze	Firenze	Marradi	O	1	—
Id.	Id.	Rign. sull'Arno	O	—	1
Grosseto	Grosseto	Castell'Azzara	O	1	—
Id.	Id.	Cast. della Pes.	O	4	—
Id.	Id.	Gavorrano	O	5	—
Id.	Id.	Grosseto	O	[illegible]	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	O	[illegible]	—
Lucca	Lucca	Pietrasanta	O	[illegible]	—
Mas. e Carrara	Massa	Fivizzano	[illegible]	[illegible]	—
Id.	Id.	Montignoso	O	[illegible]	—
Potenza	Potenza	Acerenza	O	[illegible]	—
Id.	Id.	Corl. Perticara	O	2	—
Id.	Id.	Palmira		1	—
Id.	Id.	Vaglio di Basil.	O	3	—
Roma	Velletri	Artena	O	[illegible]	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	2	—
Salerno	Campagna	Corl. Monforte	O	[illegible]	—
Id.	Id.	S. Ang. a Fass.	O	3	—
Id.	Sala Consilina	Mont. S. Mare	[illegible]	[illegible]	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O		1
Id.	Vallo Lucania	Piagg. Sopr.	O	4	—
Siena	Montepulciano	Castiglione d'Or	O	1	—
				55	4

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalla settimana precedente	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.				
Belluno	Belluno	Cortina d'Amp.	B	2	—
	Influenza del cavallo.				
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	E	1	—
	Tubercolosi bovina.				
Campobasso	Campobasso	Campobasso	B	—	1
	Colera dei polli.				
Foggia	Foggia	Cerignola	P	1	1
Macerata	Macerata	Monte S. Giusto	P	1	—
Rovigo	Rovigo	Villadosa	P	3	—
				5	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	24	53	70
Carbonchio sintomatico	7	10	12
Afta epizootica	66	687	3421
Malattie infettive dei suini	39	112	644
Morva	6	6	9
Farcino criptococcico	14	22	260
Rabbia	12	20	59
Rogna	9	11	20
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	5	5
Vaiuolo ovino	14	31	59
Aborto epizootico	1	1	2
Influenza del cavallo	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	3	3	6

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina;* Sc *scimmie.*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 4 gennaio 1927

Francia	88.21	New York	22.285
Svizzera	430.31	Dollaro Canadese	22.28
Londra	108.205	Oro	430 —
Olanda	8.94	Belgrado	39.50
Spagna	344.50	Budapest (pengo)	3.90
Belgio	3.107	Albania (Franco oro)	431.50
Berlino (Marco oro)	5.30	Norvegia	5.66
Vienna (Schillinge)	3.157	Polonia (Sloty)	—
Praga	66.20	Rendita 3,50 %	60.625
Romania	11.50	Rendita 3,50 % (1902)	56 —
Russia (Cervonetz)	114.63	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	21.02	Consolidato 5 %	76.95
Peso argentino carta	9.25	Obbligazioni Venezie 3,50 %	60.10

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito

(1ª *pubblicazione*).

Richiesta di svincolo di cauzione della Società anonima « Unione mediterranea trasporti », in Genova.

La Società anonima « Unione mediterranea trasporti » con sede in Genova, in liquidazione, ha richiesto lo svincolo della cauzione a suo tempo costituita a garanzia degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, asserendo di aver estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione assunti nel Regno.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito (Divisione assicurazioni private) non oltre il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 3 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente* Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.